

PROTOCOLLO 19 DICEMBRE 2006

1. Udienze

Sono previste per l'anno 2007:

- tre udienze settimanali (martedì – mercoledì - giovedì), che verranno “caricate” di un maggior numero di cause;
- due udienze mensili “straordinarie”, che si terranno il primo e il terzo venerdì del mese per dieci mesi (con esclusione delle settimane dal 15 luglio al 15 settembre).

Tutte le udienze devono terminare entro le ore 14,00 (a causa del divieto di lavoro straordinario per le cancellerie).

Gli avvocati sono invitati:

- a) a rispettare l'orario di inizio dell'udienza;
- b) a presentare in udienza il foglio delle conclusioni privo di altre indicazioni (intestazione della causa, relatore, numero di ruolo, etc.), che non siano: “conclusioni per appellante / appellato, Tizio / Caio”, e senza l'indicazione, né la firma dei difensori;
- c) ad avvertire il Collegio o il relatore, prima dell'udienza e con il massimo anticipo possibile, se si è raggiunta una conciliazione o se le parti intendono chiedere un rinvio, fatti salvi, comunque, in quest'ultimo caso, i poteri dispositivi della Corte;
- d) a discutere le cause in modo sintetico, specie se rispetto agli atti non si aggiungono nuove argomentazioni.

2. Certificazioni di passaggio in giudicato delle sentenze

La cancelleria della Corte d'Appello, su istanza del difensore, certifica che alla sentenza *de qua* non è stato interposto appello.

La cancelleria del Tribunale, sulla base della certificazione della cancelleria della Corte, rilascia il certificato di passaggio in giudicato.

3. Tentativo di conciliazione

La Corte provvederà ad esperire un tentativo di conciliazione per ogni causa non previdenziale o assistenziale prima della discussione all'udienza fissata, sempre che siano presenti tutte le parti, anche tramite soggetti muniti di poteri di rappresentanza.

Gli avvocati comunicheranno almeno 3 giorni prima dell'udienza di discussione fissata se le parti non sono interessate a che venga esperito un tentativo di conciliazione o se, invece, sono già in atto trattative da perfezionare all'udienza.

In caso di assenza delle parti (o dei soggetti che le possano rappresentare per sottoscrivere un eventuale verbale di conciliazione) o di mancato interesse delle parti a conciliare, la causa verrà trattata e discussa.

4. Trattazione cause

A partire dal 2008, presumibilmente dal mese di aprile, alle singole udienze le cause verranno raggruppate per blocchi, all'incirca ogni ora, con camere di consiglio al termine di ogni blocco.

Le cause di particolare complessità saranno trattate e discusse a parte o al termine dei singoli blocchi.

5. Istanze di sospensione

Gli avvocati di parte appellata sono invitati a costituirsi in giudizio, ancorché ai soli fini della discussione dell'istanza, almeno un giorno prima dell'udienza.